

Comuni de Aristanis Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170 www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 487	Del 17/11/2021
Località: Via Vittorio Emanuele II - Piazza Giovanni Paolo II. Divieto di sosta temporaneo	In data 23 novembre 2021.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

richiamata la propria ordinanza n. 472 del 11.11.2021 con la quale veniva istituito il divieto temporaneo di sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, nel tratto compreso dal civico 45 della Via Vittorio Emanuele II fino al civico n. 1 della Piazza Giovanni Paolo II, per consentire lavori in quota dei pulizia delle gronde;

vista la nota in atti di questo Comune al n. 70101 del 16.11.2021 con la quale l'istante comunicava che a causa condizioni meteo avverse i lavori previsti per la data del 16 novembre 2021 venivano rinviati in data 23 novembre 2021 con le medesime modalità;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

- 1. in data 23 novembre 2021, dalle ore 08:00 alle ore 13:00, dal civico n. 45 della Via Vittorio Emanuele II al civico n. 1 della Piazza Giovanni Paolo II, per il tempo strettamente necessario per eseguire i lavori in premessa, ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata:
 - b) il traffico pedonale, sarà deviato su un percorso alternativo a norma con quanto previsto dal Codice della Strada e normativa vigente in materia, e segnalato mediante apposita segnaletica;
- 2. nel tratto di cui al punto 1 che precede è autorizzata la sosta e la circolazione dei veicoli strumentali ai lavori in dotazione alla ditta esecutrice degli stessi;
- 3. i veicoli di cui al punto 2 devono essere possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazioni necessarie per la circolazione dei veicoli, autorizzazione per l'effettuazione di transiti di tipo eccezionale, autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 q.li e 75 q.li), in mancanza delle quali, se necessarie, il

presente atto risulta inefficace;

prescrive:

- 1. è fatto obbligo all'impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione:
 - a) l'apposizione della prescritta segnaletica, degli sbarramenti e, se necessario, dei dispositivi luminosi notturni come disposto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione e le successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) durante l'esecuzione dei lavori accertarsi che nessuno si trovi nel raggio di azione della gru;
 - c) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
 - d) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
 - e) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
 - f) l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
- 2. lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con opportuno materiale bituminoso;
- 3. le delimitazioni dei cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
- 4. dovranno essere osservate, in generale, le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- 5. dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
- 6. dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e l'art. 79 (*Visibilità dei segnali*) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
- 7. il tratto interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della pubblica incolumità;
- 8. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento a cura della ditta esecutrice dei lavori;
- entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica e recinzioni stradali di propria competenza, è fatto obbligo all'impresa esecutrice i lavori di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: comando.pm@comune.oristano.it: cro.polizialocale@comune.oristano.it (telefoni 0783 212121 78396);
- 10. negli interventi all'interno degli spazi adibiti a parcheggio a pagamento (stalli blu), l'esecutore dei lavori dovrà corrispondere il pagamento della tariffa direttamente alla ditta Concessionaria del Servizio: Ditta STOP con sede operativa in Via Mariano IV n. 13 - mail: oristano@the-park.it;
- 11. durante il percorso per raggiungere il luogo interessato dall'ordinanza, i veicoli autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;
- 12. la presente ordinanza, emessa esclusivamente per la disciplina temporanea della circolazione stradale, non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico, occupazione del suolo pubblico e altro) senza le quali, se necessarie, il presente atto risulta inefficace;
- 13. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in

conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Istruttori: Ignazio Sebis - Nicola Lentis Dalla Residenza Municipale, lì 17/11/2021

> Sottoscritta dal Dirigente BASOLU GIOVANNI MARIO con firma digitale